

**A.N.F.E.**  
**ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEGLI EMIGRATI**  
**(ENTE MORALE - ASSISTENZIALE)**  
**SYDNEY**

---

**STATUTO**

- 1)** - In conformita' all'art. 1 dello Statuto Internazionale, possono diventare Soci dell'Anfe: Gli emigrati e loro famiglie. Genitori o chi ne fa le veci. Parenti in linea diretta di discendenza o qualsiasi altra persona interessata all'integrazione degli emigrati all'interno della Comunita'.
- L'Associazione s'interessa del benessere sociale dell'emigrato ed assume la rappresentanza legale della famiglia dello stesso, sia esso in Italia, in Australia o in qualsiasi altra parte del mondo.
- 2)** - Lo scopo principale dell'Associazione e' quello di dare aiuto, assistenza, sollievo, sostentamento ed istruzione (sia essa spirituale, mentale, fisica, tecnica, sociale o di altra natura).
- 3)** - Gli introiti e gli immobili dell'Associazione saranno utilizzati al fine di promuoverne gli scopi, cosi' come sono stati descritti nei paragrafi precedenti. Nessun dividendo sara' mai distribuito ai membri dell'Associazione.
- 4)** - Gli affari e le attivita' dell'Associazione saranno sotto il controllo generale del Comitato Esecutivo eletto annualmente nel corso dell'Assemblea Generale.
- 5)** - Il Comitato Esecutivo e' costituito dal: Presidente - Vice Presidente - Tesoriere - Segretario - Addetto alle Pubbliche Relazioni e da un minimo di otto consiglieri. Il numero dei componenti il Comitato non dovra' mai essere inferiore ai tredici membri. Per procedere all'apertura dell'Assemblea, sara' necessario un numero minimo di quattro Membri del Comitato Direttivo.
- 6)** - Il Comitato ha l'obbligo di riunirsi mensilmente e redigere il verbale dell'Assemblea. Per questo tipo di riunioni, il "quorum" dovra' essere non inferiore ai quattro membri.
- 7)** - La quota d'iscrizione per ogni Socio e' fissata per \$ 10.00 all'anno, \$ 15.00 per coniugi.
- 8)** - L'anno finanziario si chiudera' il 31 Dicembre di ogni anno. Le entrate possono derivare dalle sottoscrizioni, donazioni, funzioni sociali, ecc., purché di natura legale.
- 9)** - Il Tesoriere deve tenere continuamente aggiornati i libri contabili, dove sono riportate tutte le entrate e le uscite di qualsiasi genere e natura.

10)- Il Comitato puo', a sua propria discrezione, conferire il titolo di Membro Onorario a qualsiasi persona ritenuta idonea, quale riconoscimento del lavoro svolto per l'Associazione.

11)- Se dovessero costituirsi altre Sedi all'interno dello Stato del N.S.W., queste dovranno autogestirsi. Il Comitato Esecutivo non riconoscerà nessuna richiesta di sostentamento e non trasferirà fondi o proprietà per nessuna ragione o scopo.

12)- Onde venga rifiutata la domanda di appartenenza all'Associazione, la persona o persone interessate, potranno appellarsi notificandolo al Segretario, il quale dovrà indire, entro tre mesi, un'Assemblea Generale Straordinaria a tale scopo.

13)- Il Comitato Esecutivo e' fiduciario dei beni dell'Associazione, sotto la supervisione del Presidente.

14)- Il Comitato Esecutivo e' autorizzato ad acquistare o affittare terreni in Australia al fine di costruire. Provvedere alla manutenzione degli eventuali stabili, recinti, infissi, accessori e beni di ogni tipo. Vendere, migliorare, affittare, ipotecare o disporre di proprietà o parti di esse, appartenenti all'Associazione, onde ritenuto necessario o fruttifero per l'Associazione stessa.

#### 15)- ASSEMBLEA DEI SOCI -

A)- Si riunisce una volta l'anno in via ordinaria su convocazione del Presidente per eleggere i componenti del Comitato (che durano in carica per un anno). Per questo tipo di Assemblea il "quorum" dovrà essere di almeno un decimo del numero dei membri finanziari.

B)- Si riunisce in via straordinaria; su richiesta del Presidente, del Comitato o del 50% + 1 dei Soci, tramite richiesta scritta e presentata al Segretario, il quale dovrà comunicare la data della convocazione con un minimo di 7 giorni di preavviso, a tutti i membri dell'Associazione. Tale comunicazione dovrà specificare il motivo e gli argomenti da trattare.

16)- I fondi dell'Associazione dovranno essere depositati in Banca, sotto il nome dell'Associazione, ed amministrati da almeno due persone: dal presidente, segretario o Tesoriere autorizzati a compiere tale operazione.

17)- Tutte le spese dovranno essere presentate in sede di riunione ed approvate per il pagamento, dal Comitato Esecutivo.

18)- L'auditore o gli auditori dovranno esaminare tutti gli acconti, buoni, ricevute, libri, ecc. e fornire un rapporto dettagliato all'Assemblea Generale Annuale, le cui riunioni avverranno ad intervalli regolari di 12 mesi.

19)- L'Associazione sarà ritenuta sciolta - a) Quando il numero dei Soci sarà inferiore a tre -

b) A richiesta e per decisione della maggioranza di tre quarti (75%) dei Soci presenti ad




una riunione speciale convenuta per considerare tale dissoluzione.

Ogni assetto finanziario o fondi che rimarranno, dopo aver pagato tutte le spese e soddisfatto tutti i debitori, saranno devoluti ad un Istituto Caritatevole, che verra' deciso dalla maggioranza dei Soci presenti.

20)- Questa Costituzione puo' essere modificata durante l'Assemblea Generale annuale, o durante una speciale riunione convocata a tale scopo, assicurandosi che le modifiche proposte siano consegnate in tempo al Segretario, in modo da poterle notificare ai Soci (come previsto al paragrafo N. 15).

Noi, Presidente e Tesoriere dell'ANFE, attestiamo che questo Statuto e' lo Statuto adottato dall'Associazione, Sede di Sydney, durante l'Assemblea Generale dei Soci, convocata per tale scopo il 9 Novembre 1994.



.....  
R. DABBENE



.....  
S. CARUSO